



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

IL CAPO DI GABINETTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0052443/GAB del 09/12/2013

Autorità Portuale della Spezia
Registro di Protocollo
N. 0016278 del 16/12/2013



Autorità Portuale di La Spezia

Via del Molo, 1

19126 La Spezia

Oggetto: Quesito formulato in data 15 ottobre 2013 dall'Autorità Portuale di La Spezia in merito alla corretta interpretazione della prescrizione n. 17 del decreto VIA n. 317 dell'11 aprile 2006, con riferimento all'individuazione della procedura VIA (regionale o statale) da applicare agli interventi correlati all'attuazione del Piano Regolatore Portuale del porto di La Spezia.

Con delibera n. 24/2001 l'Autorità Portuale di La Spezia (d'ora in avanti A.P.) ha adottato lo schema del nuovo Piano Regolatore Portuale (d'ora in avanti P.R.P.) - suddiviso in 10 ambiti territoriali - relativamente al quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso, in data 28 febbraio 2003, parere favorevole.

Il P.R.P. prevede, nell'ambito n. 5 (litorale cittadino comprendente la Passeggiata Morin, Molo Italia e Calata Paita), un riassetto urbanistico ed architettonico con interventi di trasformazione e riqualificazione ad uso prevalentemente turistico-nautico; in particolare, risulta assegnata a Calata Paita una funzione crocieristica mediante *la creazione di un nuovo waterfront* mediante raddoppio della Passeggiata Morin e ridisegno di Molo Italia.

In data 1 marzo 2004, l'A.P. ha attivato, ai sensi dell'articolo 5 legge 28 gennaio 1994 n. 84, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale del P.R.P., conclusasi con l'emanazione del decreto VIA n. 317 dell'11 aprile 2006.

Sinteticamente, il decreto VIA ha espresso:

- un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale degli ambiti territoriali n.5 e n.6 (Porto Commerciale), ed ambiti vari, subordinandolo al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui quella che *prevede - stante la natura programmatica del Piano - la produzione, per ogni fase di realizzazione degli interventi correlati all'attuazione del Piano, di uno studio da sottoporre a procedura di VIA secondo le norme vigenti in materia* (prescrizione n.17, pg.56 del decreto);
- un giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al PRP in merito agli ampliamenti a mare previsti negli ambiti n. 7 (cantieri) e n.9 (muggiano) da destinare ad attività industriali e cantieristiche; si subordina la realizzazione degli interventi previsti alla presentazione di un progetto da sottoporre a

procedura di VIA secondo le norme vigenti;

- un giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al PRP in relazione alla prevista funzione nautica da diporto da realizzarsi con strutture galleggianti nell'ambito 2 (Panigallia).

Il P.R.P. è stato successivamente approvato con delibera del Consiglio Regionale della Liguria n. 45 del 19 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 5 legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'articolo 1 legge regionale 12 marzo 2003 n. 9.

L'A.P. di La Spezia ha sottoposto al Gabinetto un quesito in merito all'individuazione della procedura VIA (regionale o statale) applicabile agli interventi correlati all'attuazione del Piano previsti negli ambiti 5 e 6, in merito ai quali è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il quesito in oggetto si inserisce in un carteggio originato nel 2006, a seguito dell'approvazione del P.R.P. da parte del Consiglio Regionale Liguria.

Già nella delibera di approvazione del P.R.P., infatti, si sottolineava che:

1) il decreto VIA non specificava la natura della procedura di VIA applicabile (se regionale o statale). Peraltro, la sottoposizione a VIA regionale dei singoli progetti (qualora ricadenti nelle fattispecie di cui agli allegati alla legge regionale 38/1998, inerente la disciplina regionale in materia di VIA) risultava già prescritta dalla DGR 1566/94, recante il parere regionale favorevole reso in sede di VIA;

2) in ordine al predetto decreto, la struttura regionale della VIA, con nota del 9 giugno 2006, aveva chiesto chiarimenti al Ministero in ordine alle possibili interpretazioni da seguire nell'attuazione del Piano.

La delibera di approvazione del P.R.P. ribadiva, pertanto, la necessità di addivenire ad una corretta interpretazione della citata prescrizione, ritenendo comunque che la medesima dovesse intendersi nel senso di sottoporre a VIA regionale i progetti di attuazione...*“sempreché il MATTM, sulla base della predetta nota di chiarimento, non espliciti che debba intendersi VIA di natura statale”*.

Un'ulteriore richiesta di chiarimenti in merito all'individuazione dell'autorità competente, è stata avanzata in data 15/11/2012 dalla Regione Liguria, a seguito della volontà espressa dall'A.P. di procedere alla realizzazione del nuovo *Molo Crociere*. In tale nota la Regione fa un riferimento ad una “prassi” che prevederebbe la sottoposizione a VIA regionale dei progetti previsti nel P.R.P. del Porto di Genova e nel P.R.P. del Porto di La Spezia (già valutati con un parere del MATTM).

Con nota n. prot 1775 del 23 gennaio 2013, la Direzione per le Valutazioni Ambientali, nel riscontrare la predetta richiesta di informazioni, sottolinea, in virtù del richiamo alle *“norme di legge vigenti in materia”*, la **competenza del MATTM nella procedura di VIA** delle opere attuative del Piano, già oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale. Rileva altresì che, a maggior ragione, risultano sottoposti a VIA Statale gli interventi previsti negli ambiti 7 e 9 oggetto di giudizio interlocutorio negativo di compatibilità ambientale.

La Regione Liguria, con successiva nota dell'8 febbraio 2013, concorda in merito alla sottoposizione a VIA statale degli interventi di cui agli ambiti 7 e 9, **ma ribadisce la sottoposizione a VIA regionale** degli interventi oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale (ambiti 5 e 6).

Le predette valutazioni ministeriali sono state ulteriormente ribadite con nota n. prot. 5210 del

27 febbraio 2013 tramite la quale la Direzione per le Valutazioni Ambientali precisa alla Regione Liguria che le procedure VIA relative alle opere ricadenti negli ambiti 7 e 9, nonché quelle ricadenti negli ambiti 5 (tra cui quelle relative alla realizzazione del Molo Crociere) e 6, **restano nelle competenze del Ministero**, in attuazione della prescrizione n. 17 del decreto VIA. A tal fine, specifica che il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede sia la verifica di assoggettabilità (articolo 20) che la valutazione di impatto ambientale (artt. 23 e ss), lasciando al proponente la facoltà di determinare quale sia la procedura da avviare.

Le stesse indicazioni sono state in seguito confermate all'A.P. di La Spezia sia nel corso dell'incontro tenutosi presso il Ministero in data 29/7/2013, sia in occasione del successivo informale sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica VIA/VAS presso il Porto di La Spezia, nel corso del quale è stato ribadito, peraltro, che nulla ostava all'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per la quale è prevista una conclusione in circa 90 giorni.

In buona sostanza, la Direzione per le Valutazioni Ambientali non lascia spazio ad interpretazioni che consentano l'espressione della competenza regionale in materia; ciò in virtù delle norme di legge vigenti (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, *Allegato II alla parte seconda, numeri 11 e 18*) che prevedono la sottoposizione a VIA statale di tutti i progetti - e relative modifiche o estensioni - relativi ai porti nazionali, come quello in questione.

Tanto premesso con riferimento al pregresso carteggio, con la nota del 15 ottobre u.s l'A.P. di La Spezia ha riproposto il quesito in merito all'individuazione della procedura VIA (regionale o statale) applicabile ai progetti delle singole opere del P.R.P. - approvato precedentemente al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - e sulle quali è già caduta la VIA statale.

In tale ultima nota, peraltro, l'A.P. pone alcuni problemi interpretativi relativi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-ter, e articoli 20 e ss. decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Con riferimento alla disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 6, comma 3-ter (*"Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale"*) l'A.P. sostiene:

- l'applicabilità anche al caso di VIA su P.R.P. avviato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; l'interpretazione estensiva potrebbe realizzarsi con una modifica normativa inserendo, dopo le parole "già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica", la locuzione "ovvero a VIA esperita ai sensi dell'articolo 5 legge 84/1994 sul Piano";
- la norma così come costruita sembra ricondurre ad un procedimento di VIA semplificato, ma non disciplinato; pertanto, in considerazione del fatto che la valutazione di compatibilità risulta già acquisita, la fattispecie potrebbe ricondursi - sempre attraverso una modifica normativa - nell'ambito dell'articolo 20, comma 1, lettera b) decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, aggiungendo la locuzione "ovvero i progetti delle opere di cui all'articolo 6, comma 3-ter, previa verifica di compatibilità con l'articolo 4 direttiva UE 84/337".

La nota si conclude con la proposizione di 2 ipotesi conclusive, tenuto conto di quanto previsto nell' articolo 6 comma 3-ter decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152: 1) deposito degli atti presso il MATTM con richiesta di dichiararsi esaustiva la procedura di VIA già eseguita, autorizzando le opere di cui agli ambiti 5 e 6; 2) il MATTM potrebbe disporre la procedura di cui all'articolo 20 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, pronunciando l'esclusione dall'assoggettabilità a VIA in virtù degli elementi già acquisiti.

Valutazioni complessive riferite alla documentazione prodotta, nonché alle considerazioni effettuate dall'A.P. tramite le note predette, portano il Gabinetto a concordare con la tesi ministeriale che riconduce l'intera questione nell'ambito di competenza statale. Inconferenti appaiono, in tale sede, le valutazioni in merito ad ipotetiche modifiche legislative (peraltro di una norma dettata in materia di VAS) tendenti a considerare come già "acquisiti" dati che, seppure sottoposti a procedura di VIA statale, sono riferiti ad un P.R.P. valutato nella sua natura di "atto programmatico", con la conseguente necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità statale le relative opere attuative.

In conclusione, nulla osta, secondo quanto già indicato dalla Direzione per le Valutazioni Ambientali, all'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per la quale è prevista una conclusione in 90 giorni.

Pres. Rosanna De Nictolis

